



Città di Bellinzona

Regolamento comunale per la fornitura di acqua potabile



Indice

I	DEFINIZIONI	4
II	BASI LEGALI	5
III	DISPOSIZIONI GENERALI	6
Art. 1	Costituzione	6
Art. 2	Scopo e campo di applicazione	6
Art. 3	Basi giuridiche	6
Art. 4	abrogato	6
Art. 5	abrogato	6
Art. 6	abrogato	6
Art. 7	abrogato	6
Art. 8	abrogato	6
Art. 9	abrogato	6
Art. 10	abrogato	6
Art. 11	Zona di distribuzione	6
Art. 12	Compiti dell'Azienda	7
IV	IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE	7
Art. 13	Piano generale acquedotto	7
Art. 14	Rete di distribuzione	7
Art. 15	Condotte principali	7
Art. 16	Condotte di distribuzione	7
Art. 17	Costruzione	7
Art. 18	Idranti	8
Art. 19	Accesso, azionamento di idranti e saracinesche	8
Art. 20	Messa a terra	8
V	ALLACCIAMENTI	8
Art. 21	Domanda di allacciamento	8
Art. 22	Rifiuto di allacciamento	8
Art. 23	Tracciato e caratteristiche	9
Art. 24	Condizioni tecniche	9
Art. 25	Utilizzazione di proprietà private, servitù	9
Art. 26	Realizzazione delle condotte di allacciamento	10
Art. 27	Proprietà dell'allacciamento e dorsale	10

Art. 28	Vetustà condotte	10
Art. 29	Sostituzione allacciamento e dorsale	10
Art. 30	Manutenzione allacciamento, dorsale e modifiche	10
Art. 31	Modalità di intervento	10
Art. 32	Messa fuori esercizio	11
VI	INSTALLAZIONI INTERNE	11
Art. 33	Esecuzione	11
Art. 34	Prescrizioni tecniche	11
Art. 35	Collaudo	11
Art. 36	Obblighi del titolare dell'allacciamento	12
Art. 37	Pericolo di gelo	12
Art. 38	Dovere di informazione	12
Art. 39	Controlli	12
Art. 40	Responsabilità	12
Art. 41	Impianti di trattamento dell'acqua potabile	12
VII	FORNITURA DELL'ACQUA	13
Art. 42	Principi	13
Art. 43	Obbligo di prelievo	13
Art. 44	Limitazione della fornitura	13
Art. 45	Esclusione di responsabilità	14
Art. 46	Divieto di cessione dell'acqua	14
Art. 47	Prelievo abusivo	14
Art. 48	Forniture temporanee di acqua – acqua per cantieri	14
Art. 49	Fornitura dell'acqua a Enti pubblici	14
Art. 50	Disdetta dell'abbonamento	14
Art. 51	Ripristino dell'abbonamento	15
Art. 52	Limitazione di portata per installazioni speciali	15
Art. 53	Piscine e fontane	15
Art. 54	Prelievi di punta anormali e forniture speciali soggette ad autorizzazione	15
Art. 55	Utilizzo di acque proprie, acque piovane e acque grigie	15
VIII	APPARECCHI DI MISURA	15
Art. 56	Misura e lettura	15
Art. 57	Proprietà e manutenzione	16
Art. 58	Ubicazione	16
Art. 59	Responsabilità	16
Art. 60	Prescrizioni tecniche	16
Art. 61	Contestazioni	16

Art. 62	Disfunzioni	16
Art. 63	Sotto-contatori	17
IX	FINANZIAMENTO	17
Art. 64	Autonomia finanziaria	17
Art. 65	Determinazione delle tasse	17
Art. 66	Spese per le condotte principali e di distribuzione	17
X	COSTI ALLACCIAMENTO	18
Art. 67	Allacciamento	18
Art. 68	Casistica e criteri di calcolo	18
Art. 69	Limiti minimi e massimi	18
Art. 70	Costi di posa	19
Art. 71	Spese di collaudo	19
Art. 72	Offerta e fatturazione dei costi di realizzazione	19
Art. 73	Altri costi	19
Art. 74	Costi della dorsale	19
XI	TASSE	20
Art. 75	Tassa di utilizzazione	20
Art. 76	Contributo di solidarietà	21
Art. 77	Fatturazione e acconti per costi di fornitura	21
Art. 78	Incasso ed esecuzione	22
XII	CAUZIONI	22
Art. 79	In generale	22
Art. 80	Deroghe	23
Art. 81	Importo e genere della cauzione	23
Art. 82	Inadempienza	23
Art. 83	Restituzione	23
Art. 84	Acquisizione cauzioni	23
XIII	MULTE, CONTESTAZIONI E PROCEDURE	23
Art. 85	Contravvenzioni	23
Art. 86	Contestazioni e procedure	24
XIV	DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI	24
Art. 87	Abrogazione	24
Art. 88	Norma transitoria	24
Art. 89	Entrata in vigore	24

I **DEFINIZIONI**

Abbonato	colui che richiede la fornitura di acqua. È di conseguenza l'intestatario del contatore e delle relative fatture. Di regola, ma non necessariamente, coincide con l'utente;
Titolare dell'allacciamento	proprietario del fondo allacciato o usufruttuario o avente diritto di superficie sul fondo;
Utente	consumatore finale;
Acqua potabile	acqua che rientra nei limiti di potabilità secondo la Legge federale sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (LDerr) e le relative Ordinanze;
Acqua greggia	acqua che non ha subito trattamenti di potabilizzazione, quindi fornita senza garanzia di potabilità;
Acqua industriale	acqua utilizzata per scopi industriali che non necessita del requisito di acqua potabile;
Azienda	Azienda Multiservizi Bellinzona (AMB), Settore Acqua potabile;
Condotte principali	condotte che alimentano le condotte di distribuzione;
Condotte di distribuzione	condotte posate all'interno della zona da servire, di regola su suolo pubblico e a cui sono raccordate le condotte di allacciamento;
Condotte di allacciamento	raccordo dell'installazione dopo il contatore dello stabile alla condotta di distribuzione; eccezionalmente il raccordo può avvenire anche ad una condotta principale;
Dorsale	parte comune di un allacciamento che serve più stabili;
Installazione interna	parte di installazione idraulica dopo il contatore dello stabile fino ai dispositivi fissi di erogazione;
Contatore	strumento di misurazione del volume dell'acqua fornito all'abbonato;
Idrante	organo di erogazione d'acqua il cui utilizzo è destinato prevalentemente alla lotta antincendio;
SSIGA	Società Svizzera dell'Industria del Gas e delle Acque;
Rivenditore	Ente pubblico o Azienda distributrice che provvede alla rivendita di acqua.

II BASI LEGALI

Nell'ambito della distribuzione di acqua potabile valgono in particolare le seguenti leggi, ordinanze e direttive (la lista non ha la pretesa di essere esaustiva).

Leggi e ordinanze

- Legge federale sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (LDerr), RS 817.0
- Ordinanza sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (Oderr), RS 817.02
- Ordinanza del DFI sull'acqua potabile e sull'acqua per piscine e docce accessibili al pubblico (OPPD), RS 817.022.11
- Ordinanza del DFI sui materiali e gli oggetti, RS 817.023.21
- Legge federale sulla protezione delle acque (LPAc), RS 814.20
- Ordinanza federale sulla protezione delle acque (OPAc), RS 814.201
- Legge sull'approvvigionamento idrico (LapprI), 9.1.2.1

Direttive della SSIGA

- Direttive per la sorveglianza sanitaria delle distribuzioni d'acqua (W1)
- Direttive per l'allestimento delle installazioni d'acqua potabile (W3)
- Protezione contro i ritorni d'acqua, complemento della direttiva W3 (W/TPW 126)
- Direttive per lo studio, la realizzazione e l'esercizio di condotte d'acqua potabile (W4)
- Direttive per lo studio, la realizzazione e l'esercizio di serbatoi d'acqua (W6)
- Direttive per lo studio, la realizzazione e l'esercizio di captazioni di sorgenti (W10)
- Linee direttive per una buona prassi procedurale nelle aziende dell'acqua potabile (W12)
- Nota tecnica della SSIGA Impiego di contatori dell'acqua elettronici con lettura remota (Smart Meter) da parte delle aziende dell'acqua potabile (W10034)

III DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Costituzione

¹L'Azienda Multiservizi Bellinzona (AMB) è un ente autonomo di diritto comunale della Città di Bellinzona istituito secondo i dispositivi degli artt. 193c e segg. Della Legge organica comunale (LOC).

²L'Azienda è un istituto di diritto pubblico con personalità giuridica propria, autonoma rispetto all'amministrazione comunale.

³Abrogato.

Art. 2 Scopo e campo di applicazione

¹Il presente Regolamento disciplina i principi generali inerenti alla costruzione, all'esercizio, alla manutenzione e al finanziamento delle infrastrutture dell'Azienda e ne regola i rapporti con gli abbonati, gli utenti e i terzi.

²L'Azienda promuove un utilizzo parsimonioso e razionale dell'acqua.

Art. 3 Basi giuridiche

¹Il presente Regolamento, le prescrizioni che ne derivano e le tariffe in vigore come pure qualsiasi eventuale contratto particolare di fornitura, costituiscono le basi giuridiche delle relazioni tra l'Azienda, i titolari dell'allacciamento, gli abbonati e gli utenti.

²Restano riservate le disposizioni del diritto federale e cantonale applicabili in materia.

³L'allacciamento alla rete di distribuzione implica l'accettazione del presente Regolamento, delle prescrizioni e delle tariffe in vigore.

⁴Il titolare dell'allacciamento e l'abbonato hanno il diritto di ricevere, a richiesta, un esemplare del presente Regolamento e delle tariffe. Tutti questi documenti sono scaricabili dai siti internet del Comune e dell'Azienda Multiservizi Bellinzona (AMB).

Art. 4 abrogato

Art. 5 abrogato

Art. 6 abrogato

Art. 7 abrogato

Art. 8 abrogato

Art. 9 abrogato

Art. 10 abrogato

Art. 11 Zona di distribuzione

¹Il perimetro del comprensorio di distribuzione coincide, di regola, con quello delle zone edificabili del piano regolatore comunale.

²Al di fuori della zona edificabile l'Azienda è tenuta a fornire l'acqua unicamente alle zone già allacciate ad una rete di distribuzione, pubblica o di enti in regime di privativa (cfr. art. 4 Legge sull'approvvigionamento idrico). Riservato il parere dell'autorità cantonale competente, dove risultasse economicamente insostenibile garantire la fornitura di acqua potabile in riferimento ai disposti della nuova OPPD, potrà essere fornita acqua greggia. In questi casi è responsabilità del titolare dell'allacciamento adottare i necessari provvedimenti per garantire la potabilità. Il titolare è tenuto ad informare i propri utenti ai sensi dell'art. 46.1.

³Nel resto del comprensorio l'Azienda, nel limite delle sue possibilità tecniche ed economiche valuterà caso per caso la sostenibilità di provvedere alla fornitura di acqua potabile o di acqua greggia.

Art. 12 Compiti dell'Azienda

¹L'Azienda distribuisce, con diritto di privativa, acqua potabile, acqua greggia e industriale nella zona di distribuzione di cui all'articolo 11, secondo le capacità degli impianti, alle condizioni del presente Regolamento e alle vigenti condizioni tariffarie.

²L'Azienda assicura, nella stessa misura, l'erogazione dell'acqua necessaria alla lotta antincendio nella zona di distribuzione.

³L'Azienda può inoltre fornire acqua potabile e acqua greggia ad altri enti di distribuzione.

⁴L'Azienda provvede in particolare a:

- a. assicurare che l'acqua potabile distribuita sia conforme e rispetti i requisiti definiti dalla legislazione in materia di derrate alimentari;
- b. informare annualmente l'utenza circa le caratteristiche dell'acqua potabile distribuita;
- c. informare immediatamente l'utenza nel caso in cui la qualità dell'acqua potabile non rientrasse nei parametri definiti dalla legislazione in materia di derrate alimentari;
- d. assicurare che l'acqua sia distribuita nel limite del possibile nella quantità richiesta dall'utenza e alla pressione adeguata (riservati in particolare i casi di cui agli artt. 42 e 44).

⁵L'Azienda può delegare compiti relativi alle installazioni dopo il contatore a Ditte del ramo che assumono il ruolo di installatori. L'Azienda definisce le condizioni, i compiti e le responsabilità degli installatori concessionari.

⁶Ulteriori compiti sono definiti dal presente Regolamento.

IV IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE

Art. 13 Piano generale acquedotto

Gli impianti dell'Azienda sono realizzati in base al piano generale dell'acquedotto (PGA) allestito secondo le norme applicabili in materia.

Art. 14 Rete di distribuzione

La rete di distribuzione comprende le condotte principali e quelle di distribuzione, come pure gli idranti.

Art. 15 Condotte principali

¹Le condotte principali alimentano le condotte di distribuzione. Esse fanno parte dell'impianto di base e vengono posate in funzione della realizzazione del piano delle zone del PR, in conformità con il PGA.

²Di regola, dalle condotte principali non possono essere eseguiti allacciamenti.

Art. 16 Condotte di distribuzione

Le condotte di distribuzione sono posate all'interno della zona di cui all'art. 11.

Art. 17 Costruzione

¹L'Azienda stabilisce le caratteristiche tecniche, i tracciati e le modalità di posa delle condotte, in conformità alle disposizioni cantonali e secondo le specifiche Direttive della SSIGA.

²La costruzione, la sorveglianza e la manutenzione degli impianti di distribuzione spettano esclusivamente all'Azienda.

Art. 18 Idranti

¹Il Comune nel cui comprensorio di distribuzione il presente Regolamento trova applicazione, conformemente all'art.18 della Legge sull'organizzazione della lotta contro gli incendi, gli inquinamenti e i danni della natura (LLI del 5 febbraio 1996):

- a. definisce, previa consultazione con l'Azienda, la rete degli idranti;
- b. finanzia l'acquisto, la posa e l'allacciamento degli idranti alle condotte di distribuzione e ne è proprietario;
- c. incarica l'Azienda della posa degli idranti.

²L'Azienda assume il controllo, la manutenzione e le riparazioni degli idranti dietro rifusione delle corrispondenti spese da parte del Comune nel cui comprensorio il presente Regolamento trova applicazione.

Art. 19 Accesso, azionamento di idranti e saracinesche

¹Gli idranti sono a disposizione dei pompieri e accessibili in ogni tempo, senza particolare autorizzazione. In caso di incendio l'intera riserva d'acqua è a disposizione dei pompieri.

²Il diritto di azionare gli idranti e di aprire o chiudere le saracinesche (compresi i dispositivi di interruzione degli allacciamenti) spetta solo alle persone espressamente autorizzate dall'Azienda secondo le disposizioni vigenti.

³È obbligo degli utilizzatori degli idranti impedire con i mezzi adeguati il riflusso di acqua nella rete di distribuzione.

⁴Prelievi e azionamenti non autorizzati o non conformi sono sanzionati sulla base dell'art. 85.

Art. 20 Messa a terra

¹Le condotte per l'acqua potabile non possono essere usate per la messa a terra di correnti elettriche (provenienti da impianti, parafulmini, ecc.).

²Le condotte di allacciamento in materiale conduttore di corrente devono essere elettricamente separate dalla condotta principale.

³L'Azienda non è responsabile per la messa a terra di impianti elettrici.

V ALLACCIAMENTI

Art. 21 Domanda di allacciamento

¹Le autorizzazioni per i nuovi allacciamenti, le modifiche, gli ampliamenti o i rifacimenti di allacciamenti esistenti, devono essere richieste per iscritto all' Azienda, tramite l'apposito formulario.

²Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato al rispetto delle disposizioni del presente Regolamento.

Art. 22 Rifiuto di allacciamento

¹L'Azienda può rifiutare un allacciamento in particolare nei seguenti casi:

- a. quando le installazioni e gli apparecchi previsti non sono conformi alle prescrizioni del presente Regolamento, come pure alle specifiche Direttive della SSIGA e ad altre normative vigenti in materia;

- b. quando dette installazioni possono perturbare il corretto funzionamento degli impianti di proprietà del Comune;
- c. quando dette installazioni vengono eseguite da ditte e/o persone che non sono in possesso di una specifica autorizzazione rilasciata dall'Azienda.

²I costi derivanti dalla messa in conformità sono a carico del titolare dell'allacciamento.

³Le presenti disposizioni si applicano a qualsiasi ulteriore modifica, ampliamento o rifacimento di un impianto precedentemente approvato.

Art. 23 Tracciato e caratteristiche

Il tracciato della condotta e le caratteristiche tecniche (in particolare le dimensioni dell'allacciamento e dell'eventuale dorsale) vengono stabiliti dall'Azienda tenendo conto di quanto indicato nella domanda di allacciamento.

Art. 24 Condizioni tecniche

¹Ogni stabile possiede di regola il proprio allacciamento.

²Gli allacciamenti di più stabili possono essere raggruppati facendo capo ad una dorsale.

³In casi particolari determinati stabili possono essere provvisti di più allacciamenti.

⁴Ogni allacciamento, sia esso alla condotta di distribuzione o alla dorsale, deve essere provvisto di un dispositivo di interruzione, installato il più vicino possibile alla condotta di distribuzione e posato, per quanto possibile, sull'area pubblica.

Art. 25 Utilizzazione di proprietà private, servitù

¹Ogni proprietario fondiario è tenuto, in applicazione dell'art. 691 del Codice Civile Svizzero (CCS), a concedere le servitù (in particolare per la posa e l'attraversamento) di condotte, di idranti e di saracinesche necessari alla fornitura di acqua, e a permettere la posa delle corrispondenti targhe di segnalazione.

²Il titolare dell'allacciamento (e/o proprietario fondiario) ha l'obbligo di consentire all'Azienda l'accesso al proprio fondo con ogni veicolo e mezzo idoneo ed in ogni momento per la posa, l'esercizio, la manutenzione e il controllo degli impianti di proprietà del Comune, ivi compreso il diritto di occupare provvisoriamente il sedime ogni qualvolta fosse necessario per i suddetti lavori.

³Il titolare dell'allacciamento (e/o proprietario fondiario) è inoltre tenuto a mantenere libero e sgombero il terreno e a limitare costruzioni e piantagioni lungo il tracciato della condotta, nel senso che sull'area sopraccitata, larga 1,50 m, non possono sorgere costruzioni edili né crescere alberi con radici profonde. Tale striscia di terreno può essere adibita ad altro uso (orto, giardino, viale, ecc.) previo accordo con l'avente diritto.

⁴Qualora un allacciamento transitasse sul fondo di terzi (ivi compresi i casi dove risultasse necessaria la costruzione di una dorsale), competono al proprietario dell'immobile da allacciare:

- a. la richiesta della relativa servitù a carico dei fondi interessati;
- b. la sottoscrizione di una convenzione con gli altri proprietari;
- c. la conseguente iscrizione a Registro fondiario.

Il testo della convenzione deve in particolare contenere il diritto di installare e di mantenere sul fondo altrui una condotta, comprese le altre indispensabili sottostrutture ed altre opere accessorie. Un esemplare della convenzione iscritta a Registro fondiario deve essere trasmesso all'Azienda prima dell'inizio dei lavori.

⁵Tutte le spese derivanti dalla servitù, in particolare le tasse dell'Ufficio Registri e eventuali indennità da versare ai proprietari dei fondi gravati sui quali transita la condotta, sono integralmente a carico del beneficiario della servitù.

⁶Restano riservati gli articoli 676, 691, 692, 693 e 742 CCS.

Art. 26 Realizzazione delle condotte di allacciamento

L'allacciamento e l'eventuale dorsale fino al contatore compreso, sono realizzati dall'Azienda. In casi particolari quest'ultima può delegarne l'esecuzione, totale o parziale, a installatori da lei autorizzati.

I costi di realizzazione dell'allacciamento e dell'eventuale dorsale sono regolati nel Capitolo 10.

Art. 27 Proprietà dell'allacciamento e dorsale

¹Le parti di allacciamento e dorsale su area pubblica e il dispositivo di interruzione principale rimangono di proprietà dell'Azienda.

²La parte rimanente appartiene al titolare dell'allacciamento dello stabile.

Art. 28 Vetustà condotte

Di regola la durata di vita di una condotta d'allacciamento o dorsale è di 40 anni.

Art. 29 Sostituzione allacciamento e dorsale

¹L'Azienda può sostituire l'allacciamento o la dorsale in particolare nei seguenti casi:

- a. limitata capacità di trasporto;
- b. non conformità alle vigenti normative;
- c. vetustà dell'allacciamento;
- d. perdite d'acqua;
- e. altri motivi di ordine tecnico.

²I costi di sostituzione dell'allacciamento o della dorsale sono regolati nel Capitolo 10.

Art. 30 Manutenzione allacciamento, dorsale e modifiche

¹L'Azienda può intervenire per la manutenzione dell'allacciamento o della dorsale in particolare nei casi seguenti:

- a. limitata manovrabilità degli organi di arresto;
- b. non conformità alle vigenti normative;
- c. perdite d'acqua;
- d. altri motivi di ordine tecnico.

²Le spese per gli interventi di modifica o manutenzione su condotte di proprietà privata sono integralmente poste a carico del titolare dell'allacciamento, secondo quanto indicato nel Capitolo 10.

Art. 31 Modalità di intervento

¹Eventuali danni all'allacciamento, alla dorsale o perdite d'acqua devono essere immediatamente segnalati all'Azienda.

²Il titolare dell'allacciamento e l'abbonato sono di regola preventivamente informati dell'intervento di manutenzione e/o sostituzione. Restano riservati i casi d'urgenza.

³Qualora il titolare dell'allacciamento non ottemperasse alle richieste di pagamento delle spese a suo carico per la manutenzione o sostituzione dell'allacciamento o della dorsale, l'Azienda può interrompere l'erogazione dell'acqua, previa lettera raccomandata e l'assegnazione di un ultimo termine di 10 giorni per il pagamento, dandone tempestivo avviso agli interessati. In questo caso è tuttavia garantita un'erogazione sufficiente alle esigenze minime vitali.

Art. 32 Messa fuori esercizio

L'Azienda provvede, previo preavviso, alla separazione della condotta di distribuzione dall'allacciamento privato, a spese del titolare dell'allacciamento, secondo quanto previsto nel Capitolo 10:

¹Nell'eventualità di messa fuori esercizio di un allacciamento.

²Per mancato uso dello stabile e conseguente rifiuto di pagamento delle tasse di utilizzazione.

³In caso di demolizione dello stabile o di sostituzione dell'allacciamento.

VI INSTALLAZIONI INTERNE

Art. 33 Esecuzione

¹Il titolare dell'allacciamento di uno stabile deve fare eseguire e mantenere a proprie spese le installazioni.

²I relativi lavori possono essere eseguiti solo da installatori concessionari debitamente autorizzati dall'Azienda.

Art. 34 Prescrizioni tecniche

¹Le installazioni devono essere eseguite e mantenute conformemente alle specifiche Direttive della SSIGA e alle prescrizioni emanate dall'Azienda.

²Dopo il contatore deve essere posato obbligatoriamente un dispositivo di protezione contro i ritorni d'acqua.

³Di regola ogni nuova installazione necessita della posa di un riduttore di pressione. In casi particolari è facoltà dell'Azienda rinunciare a tale esigenza imponendo tuttavia la messa a disposizione dello spazio necessario per una sua futura posa.

⁴Qualora si rendesse necessario un adeguamento dell'installazione a seguito di modifiche delle infrastrutture dell'Azienda o delle condizioni di fornitura, è fatto obbligo al titolare dell'allacciamento di adeguarsi alle prescrizioni dell'Azienda. Se entro il termine fissato l'obbligato non dà seguito a tale ingiunzione, l'Azienda può far eseguire le trasformazioni oppure interrompere o limitare la fornitura di acqua.

⁵Tutti i relativi costi sono a carico del titolare dell'allacciamento.

Art. 35 Collaudo

¹L'Azienda o un terzo abilitato da essa incaricato, esegue il collaudo di ogni installazione prima della sua messa in esercizio. Il collaudo si completa con la posa del contatore, conformemente alla domanda di allacciamento e previa verifica dell'esistenza dell'attestato di abitabilità rilasciato dal Comune.

²Qualora l'impianto non risultasse conforme e compatibile con la domanda di allacciamento, l'Azienda si riserva il diritto di non procedere alla fornitura dell'acqua. Tutti i maggiori costi derivanti dalle modifiche da attuare sono a carico del titolare dell'allacciamento, fatta eccezione per le spese dell'eventuale secondo collaudo che sono poste a carico dell'installatore.

³Con il collaudo l'Azienda non si assume alcuna garanzia per i lavori eseguiti e gli apparecchi posati dall'installatore.

⁴Le spese di collaudo sono definite nel Capitolo 10.

Art. 36 Obblighi del titolare dell'allacciamento

Il titolare dell'allacciamento provvede affinché gli impianti di sua proprietà vengano mantenuti in uno stato di funzionamento ottimale.

Art. 37 Pericolo di gelo

Gli apparecchi e le condotte esposti al pericolo di gelo devono essere messi fuori esercizio e vuotati, evitando di lasciar scorrere l'acqua inutilmente per evitare il gelo nelle tubature, conformemente all'art. 42 cpv. 2. Il titolare dell'allacciamento è responsabile di eventuali danni e si assume ogni spesa che dovesse derivarne.

Art. 38 Dovere di informazione

¹Tutti gli ampliamenti e le trasformazioni delle installazioni devono essere annunciati all'Azienda preventivamente e per iscritto.

²Il titolare dell'allacciamento, l'abbonato o l'utente sono tenuti a notificare all'Azienda danni e difetti riscontrati alle installazioni che potrebbero comportare conseguenze alle infrastrutture dell'Azienda.

³Tutti i costi che dovessero derivare all'Azienda dalla mancata comunicazione, sono addebitati al titolare dell'allacciamento, all'abbonato o all'utente relativamente alle loro responsabilità.

Art. 39 Controlli

¹L'Azienda deve poter avere in ogni tempo accesso alla condotta d'allacciamento e/o dorsale, al contatore e alle installazioni per effettuare controlli.

²Nel caso di installazioni eseguite in modo non conforme alle prescrizioni, oppure in stato di cattiva manutenzione, il titolare dell'allacciamento, su intimazione dell'Azienda, deve provvedere a fare eliminare i difetti entro il termine fissatogli.

³Qualora il titolare dell'allacciamento non vi provvedesse, l'Azienda può far eseguire i lavori a spese dell'obbligato oppure interrompere o limitare la fornitura di acqua potabile garantendo tuttavia, in caso di acqua potabile, un'erogazione sufficiente alle esigenze minime vitali.

Art. 40 Responsabilità

¹Il titolare dell'allacciamento, l'abbonato o l'utente rispondono solidalmente nei confronti dell'Azienda per tutti i danni provocati in seguito a manipolazioni errate, incuria, sorveglianza o manutenzione insufficiente delle installazioni.

²Il titolare dell'allacciamento e l'abbonato sono responsabili per gli atti dei loro inquilini o conduttori nonché di tutti coloro che essi hanno autorizzato ad usare le loro installazioni.

Art. 41 Impianti di trattamento dell'acqua potabile

¹L'installazione di impianti di trattamento è soggetta a preventiva autorizzazione dell'Azienda.

²Sono autorizzati unicamente gli impianti di trattamento approvati dall'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV) e l'acqua potabile con essi trattata deve sempre soddisfare i requisiti fissati dalla legislazione in materia di derrate alimentari.

³Essi devono essere muniti di un dispositivo di protezione contro i ritorni d'acqua nella rete di distribuzione.

VII FORNITURA DELL'ACQUA

Art. 42 Principi

¹La fornitura di acqua avviene, di regola, solo dopo la posa del contatore.

²L'utente si impegna a fare un uso razionale e parsimonioso dell'acqua fornita. L'Azienda vigila in tal senso e prende, se del caso, le misure necessarie volte ad interrompere lo spreco, secondo quanto disposto all'art. 44.

³L'acqua viene fornita in permanenza, alla pressione della rete e per tutta la sua estensione.

⁴Qualora la pressione della rete non fosse sufficiente ad alimentare l'intero stabile allacciato, è compito del titolare dell'allacciamento provvedere alla posa delle attrezzature adeguate, quali ad esempio impianti di sovrappressione.

⁵L'Azienda garantisce una fornitura d'acqua potabile conforme alle norme della legislazione in materia di derrate alimentari.

⁶L'Azienda non garantisce la costanza della composizione, della durezza, della temperatura e della pressione dell'acqua erogata.

Art. 43 Obbligo di prelievo

¹L'utenza è obbligata al prelievo dell'acqua potabile dalla rete dell'acquedotto comunale a meno che disponga di impianti propri autorizzati e conformi alle prescrizioni legali e alle direttive tecniche concernenti l'acqua potabile.

²Il commercio di acqua è di esclusiva competenza dell'Azienda; è vietato ad altri l'acquisto o la vendita di acqua nel territorio comunale.

³In casi particolari, quando l'ubicazione di determinate proprietà non permette l'allacciamento all'acquedotto, si potrà autorizzare altre aziende a fornire l'acqua.

⁴All'interno della zona di distribuzione sono vietati i raccordi con reti di distribuzione alimentate da acquedotti privati.

Art. 44 Limitazione della fornitura

¹L'Azienda può limitare o interrompere temporaneamente la fornitura dell'acqua nei seguenti casi:

- a. forza maggiore;
- b. eventi atmosferici straordinari;
- c. carenza d'acqua;
- d. lavori di manutenzione, di riparazione o di ampliamento degli impianti;
- e. disturbi dell'esercizio (in particolare guasti);
- f. qualità dell'acqua potabile non conforme alla legislazione in materia di derrate alimentari;
- g. uso manifestamente non razionale e/o non conforme al presente Regolamento, oppure in contrasto con le prescrizioni emanate dall'Azienda.

²L'Azienda provvede, nella misura del possibile, a limitare la durata delle interruzioni.

³Le limitazioni e le interruzioni prevedibili vengono notificate per tempo agli utenti attraverso i mezzi più appropriati. È compito dell'abbonato avvertire tempestivamente gli utenti.

Art. 45 Esclusione di responsabilità

¹È esclusa ogni e qualsiasi responsabilità dell'Azienda per mancata o ridotta erogazione dell'acqua nei casi elencati all'art. 44 cpv. 1 o per qualsiasi altra ragione che dovesse comportare danni materiali, immateriali, patrimoniali o di qualsiasi altro genere, sia diretti che indiretti.

²Nei casi di limitazione o interruzione è compito dell'abbonato adottare ogni misura adeguata ad evitare l'insorgere di danni derivanti dal successivo ripristino dell'erogazione di acqua. Egli deve avvertire tempestivamente l'utente.

Art. 46 Divieto di cessione dell'acqua

¹È vietato al titolare dell'allacciamento, all'abbonato o all'utente, cedere acqua a terzi o deviarla verso altre destinazioni senza preventiva autorizzazione dell'Azienda.

²Fanno eccezione le forniture a rivenditori autorizzati.

Art. 47 Prelievo abusivo

¹Chiunque preleva acqua senza debita autorizzazione è tenuto a risarcire il danno cagionato all'Azienda.

²Sono considerati abusivi in particolare i prelievi effettuati:

- a. posando derivazioni prima del contatore;
- b. azionando saracinesche d'arresto piombate;
- c. utilizzando gli idranti in modo improprio e/o senza autorizzazione;
- d. derivando acqua dalle bocche delle fontane pubbliche.

³Nei casi di prelievo abusivo si applicano le procedure e multe previste al Capitolo 13.

⁴È riservata la denuncia all'Autorità penale.

Art. 48 Forniture temporanee di acqua – acqua per cantieri

¹La fornitura temporanea d'acqua per cantieri o per altri scopi provvisori necessita di un'autorizzazione rilasciata dall'Azienda.

²L'Azienda può concedere, in casi motivati e per periodi limitati, il prelievo di acqua dagli idranti.

³L'impianto provvisorio deve essere protetto dal gelo e da possibili manipolazioni. Inoltre deve essere dotato di valvola anti ritorno. L'utente risponde di ogni eventuale danno.

Art. 49 Fornitura dell'acqua a Enti pubblici

¹L'Azienda può fornire acqua all'ingrosso ad Enti pubblici.

²Modalità, condizioni e tariffe della fornitura devono essere definite da un'apposita convenzione rispettosa dell'art. 75.

Art. 50 Disdetta dell'abbonamento

¹L'abbonato che intende rinunciare alla fornitura di acqua deve comunicarlo per iscritto all'Azienda con almeno 30 giorni di anticipo, indicando la data di interruzione desiderata. Fanno eccezione i casi di cui all'art. 49 cpv. 2. La disdetta comporta la messa fuori esercizio dell'allacciamento.

²La messa fuori esercizio e i relativi costi derivanti dalla disdetta sono a carico dell'abbonato.

³I cambiamenti di proprietà dello stabile devono essere annunciati per iscritto tempestivamente dal venditore specificando la data del trapasso e l'acquirente.

⁴Nel caso di disdetta l'abbonato è tenuto al pagamento dell'acqua consumata fino al momento della lettura del contatore. L'Azienda effettua la lettura di regola, entro 5 giorni dalla data di interruzione indicata nella disdetta.

⁵La disdetta temporanea dell'abbonamento non è ammessa.

Art. 51 Ripristino dell'abbonamento

¹Il ripristino dell'abbonamento disdetto secondo l'art. 50 equivale a richiedere un nuovo allacciamento (artt. 21, 67 e segg.).

Art. 52 Limitazione di portata per installazioni speciali

L'Azienda può limitare la portata erogata a installazioni quali piscine, impianti di irrigazione, di raffreddamento, di riscaldamento, di climatizzazione, antincendio (sprinkler o altre), autolavaggi o in casi di prelievo con punte elevate.

Art. 53 Piscine e fontane

¹È ritenuta piscina qualsiasi vasca il cui volume supera i 5 mc.

²Il riempimento delle piscine e fontane potrà essere effettuato solo previo avviso all'Azienda e sua autorizzazione secondo le disposizioni vigenti.

³Le piscine, di regola, possono essere riempite una sola volta all'anno; le stesse devono essere munite di impianti di rigenerazione dell'acqua nonché di appositi apparecchi di protezione per il ritorno dell'acqua in rete.

⁴L'acqua consumata per le piscine sarà conteggiata e pagata in base alla tariffa normale ad uso domestico e misurata tramite il contatore, già installato, riservata l'applicazione di altre tasse secondo il tariffario.

⁵In caso di particolare siccità o per forza maggiore l'Azienda potrà ordinare, dietro preavviso, la sospensione della fornitura dell'acqua per l'alimentazione delle piscine e fontane (art. 44).

Art. 54 Prelievi di punta anormali e forniture speciali soggette ad autorizzazione

¹La fornitura d'acqua ad installazioni speciali con notevole consumo oppure con elevate punte di consumo, come da art. 52, deve essere oggetto di una convenzione speciale tra l'utente e l'Azienda, la quale regola gli aspetti tecnici.

Art. 55 Utilizzo di acque proprie, acque piovane e acque grigie

¹L'utilizzo di acque proprie, acque piovane o acque grigie deve essere notificato all'Azienda.

²In caso di utilizzo di sistemi che impiegano acque proprie, piovane o grigie non deve esserci collegamento con la rete di distribuzione idrica dell'Azienda.

³La rete di questi sistemi deve essere chiaramente distinguibile dalla rete idrica per l'acqua potabile, tramite l'impiego di segni identificativi.

VIII APPARECCHI DI MISURA

Art. 56 Misura e lettura

¹Il quantitativo di acqua erogato viene misurato con il contatore messo a disposizione dall'Azienda, che ne assicura la lettura periodica.

²L'abbonato può essere invitato a leggere il contatore e a comunicarne i dati rilevati all'Azienda.

³L'Azienda è autorizzata a utilizzare i contatori intelligenti (smart meter), con funzionalità di registrazione (logging) e di telelettura dei dati di consumo.

⁴I dati registrati dal contatore possono essere raccolti dall'Azienda in remoto in ogni momento.

⁵L'utilizzo dei dati del contatore è consentito all'Azienda per la fattura del consumo idrico e per esigenze tecniche di servizio (esempio verifica delle perdite).

⁶L'Azienda è autorizzata a elaborare i dati raccolti nel rispetto delle normative federali e cantonali sulla protezione dei dati, con particolare riferimento alla nota tecnica SSIGA W10034.

Art. 57 Proprietà e manutenzione

La proprietà del contatore è dell'Azienda, che procede a proprie spese alla manutenzione e revisione regolare.

Art. 58 Ubicazione

¹L'ubicazione del contatore viene stabilita dall'Azienda, tenuto conto delle esigenze del titolare dell'allacciamento, che deve mettere a disposizione gratuitamente lo spazio necessario.

²Il contatore deve essere posato al riparo da vibrazioni, da sollecitazioni meccaniche, dal gelo, di regola fuori dal locale riscaldamento; deve essere facilmente accessibile in ogni momento.

³Le nuove costruzioni o le riattazioni, in linea di principio, devono essere predisposte ai sistemi di telelettura. Il titolare dell'allacciamento deve conformarsi a sue spese e seguire le disposizioni dell'Azienda.

Art. 59 Responsabilità

¹Il titolare dell'allacciamento, l'abbonato e l'utente rispondono, relativamente alle loro responsabilità, dei danni al contatore non dovuti alla normale usura (danni del gelo e del fuoco, danni dovuti a un aumento non autorizzato della potenzialità dell'impianto, a difetti di funzionamento delle installazioni interne, ecc.).

²Essi non devono apportare o far apportare modifiche al contatore.

Art. 60 Prescrizioni tecniche

¹Prima e dopo il contatore devono essere installate valvole d'interruzione. Devono inoltre essere rispettate le specifiche Direttive della SSIGA ed eventuali disposizioni interne dell'Azienda.

²In caso di inosservanza si applica l'art. 35 cpv. 2.

Art. 61 Contestazioni

¹Qualora l'abbonato esprimesse dei dubbi sull'esattezza delle misurazioni può chiederne la verifica per iscritto. In tal caso il contatore sarà smontato dall'Azienda e sottoposto ad un controllo in una stazione di taratura ufficiale.

²Nel caso in cui le indicazioni del contatore, sollecitato con il 10% della portata nominale, rimanessero nel limite di tolleranza del +/-5%, tutte le spese derivanti dalla richiesta sono a carico dell'abbonato, in particolare quelle di smontaggio e montaggio del contatore e quelle del controllo di taratura. Nel caso contrario le spese sono sopportate dall'Azienda, unitamente a quelle derivate dalla revisione dell'apparecchio.

Art. 62 Disfunzioni

¹Qualsiasi presunta anomalia o disfunzione del contatore deve essere tempestivamente annunciata all'Azienda.

²Nel caso di cattivo funzionamento del contatore il consumo viene stabilito in base a quelli del periodo corrispondente negli anni precedenti, di regola tre, tenuto conto di eventuali modifiche intervenute nel frattempo nell'impianto interno e nella sua utilizzazione.

³Le disfunzioni accertate negli ultimi cinque anni dal loro annuncio implicano la correzione del conteggio relativo al consumo. Quelle verificatesi precedentemente non sono prese in considerazione.

⁴Se l'inizio della disfunzione non può essere stabilito, la correzione si estende unicamente al periodo accertato di errata fatturazione.

⁵L'abbonato non ha diritto alla riduzione del consumo registrato a seguito di perdite dovute a difetti delle installazioni interne o prelievi abusivi da parte di terzi.

Art. 63 Sotto-contatori

¹L'abbonato può posare dei sotto-contatori, sopportandone le spese d'acquisto, di posa e di manutenzione. Devono essere osservate le prescrizioni tecniche.

²L'Azienda ha il diritto, ma non l'obbligo, di assumersi la lettura dei sotto-contatori.

³Determinante al fine della misurazione del consumo è la lettura eseguita sul contatore principale dell'Azienda.

IX FINANZIAMENTO

Art. 64 Autonomia finanziaria

¹L'Azienda deve essere finanziariamente autosufficiente.

²Il finanziamento dell'Azienda è assicurato da:

- a. tasse di allacciamento;
- b. tasse di utilizzazione;
- c. fatturazione di forniture e prestazioni speciali;
- d. sussidi ufficiali;
- e. altre partecipazioni di terzi;
- f. contributi di miglioria.

³Le tasse di allacciamento e di utilizzazione devono coprire le spese d'esercizio e di manutenzione, gli interessi passivi e gli ammortamenti.

Art. 65 Determinazione delle tasse

Il tariffario viene stabilito dal Municipio tramite Ordinanza, su proposta dell'Azienda, nel rispetto dei criteri definiti dalle tabelle contenute nel presente regolamento.

Art. 66 Spese per le condotte principali e di distribuzione

Le spese di posa delle condotte principali vengono sopportate di regola dall'Azienda, riservata l'applicazione della Legge sui contributi di miglioria.

X COSTI ALLACCIAMENTO

Art. 67 Allacciamento

¹I costi di realizzazione dell'allacciamento comprendono:

- a. la tassa di allacciamento;
- b. i costi di posa delle condotte;
- c. le spese di collaudo.

²Il debitore degli importi generati dai costi di realizzazione è il titolare dell'allacciamento.

Art. 68 Casistica e criteri di calcolo

¹Sono soggetti al pagamento di una tassa di allacciamento, intesa quale partecipazione ai costi di realizzazione degli impianti di distribuzione già esistenti:

- a. ogni nuovo allacciamento ad un immobile finora mai allacciato;
- b. ogni ampliamento di un allacciamento esistente (in tal caso viene addebitato unicamente l'importo relativo all'ampliamento).

²La tassa di allacciamento è calcolata in base al diametro della condotta, secondo le specifiche Direttive della SSIGA.

Art. 69 Limiti minimi e massimi

L'importo delle tasse di allacciamento è definito dal Municipio tramite Ordinanza nel rispetto dei limiti minimi e massimi della seguente tabella.

Negli importi indicati l'IVA non è compresa.

Diametro (mm)		Importo minimo (CHF)	Importo massimo (CHF)
Esterno (polietilene)	Interno (ghisa duttile)		
40		1'000.00	2'000.00
50		1'500.00	3'000.00
63		3'000.00	6'000.00
75		4'000.00	8'000.00
90	80	7'000.00	14'000.00
110		8'500.00	17'000.00
125	100	10'000.00	20'000.00
160	125	16'000.00	32'000.00
180	150	22'000.00	44'000.00
200		26'000.00	52'000.00
225		33'000.00	66'000.00
250	200	40'000.00	80'000.00

Art. 70 Costi di posa

¹I costi di posa della condotta di allacciamento e del relativo dispositivo d'interruzione, compreso il raccordo alla rete di distribuzione, sono a carico del titolare dell'allacciamento, sia per la parte sull'area pubblica sia per quella sull'area privata. Essi sono stabiliti dall'Azienda.

²Le opere di scavo, pavimentazione e sistemazione sono eseguite dal titolare dell'allacciamento secondo le indicazioni fornite dall'Azienda. I relativi costi sono a carico del titolare dell'allacciamento, sia per la parte sull'area pubblica sia per quella sull'area privata.

Art. 71 Spese di collaudo

Le spese di collaudo vengono stabilite dall'Azienda e fatturate al titolare dell'allacciamento. Qualora si rendano necessari ulteriori collaudi, gli stessi sono fatturati agli installatori.

Art. 72 Offerta e fatturazione dei costi di realizzazione

¹L'Azienda allestisce, di principio, l'offerta relativa ai costi di realizzazione, che il titolare dell'allacciamento sottoscrive per accettazione prima dell'inizio dei lavori di esecuzione.

²A ricezione dell'offerta sottoscritta, l'Azienda provvede all'emissione della relativa fattura.

³Qualora il titolare dell'allacciamento non ottemperasse alla richiesta di pagamento dei costi a suo carico l'Azienda ha la facoltà di non procedere alla realizzazione dell'allacciamento o di sospendere i lavori già iniziati.

⁴Al termine dei lavori il titolare dell'allacciamento deve aver corrisposto l'intera quota, pena la mancata erogazione di acqua.

Art. 73 Altri costi

¹I costi di manutenzione, sostituzione e messa fuori servizio dell'allacciamento, disdetta dell'abbonamento sono stabiliti dall'Azienda.

²Di principio, in caso di sostituzione di un allacciamento già esistente, i relativi costi sono interamente posti a carico dei titolari degli allacciamenti secondo le modalità di cui all'art. 70 e segg. Qualora venisse posata una condotta per un aumento di capacità di trasporto, verrà prelevata una tassa di allacciamento in base alla differenza di diametro.

Art. 74 Costi della dorsale

¹I costi di realizzazione e di sostituzione della dorsale sono posti a carico dei singoli titolari allacciati proporzionalmente alla potenzialità di ogni allacciamento.

²Nel caso di sostituzione integrale della dorsale per limitata capacità di trasporto (a seguito di nuovi allacciamenti o potenziamento di quelli esistenti), i relativi costi a carico dei titolari degli allacciamenti vengono calcolati in proporzione alla nuova ripartizione delle potenzialità di ogni singolo allacciamento.

³Per i titolari già allacciati in precedenza viene dedotto il valore residuo dell'importo versato al momento della posa della dorsale da sostituire (contributo iniziale dedotto l'ammortamento). Il valore residuo è imputato a chi ha generato l'esigenza di sostituzione.

XI TASSE**Art. 75 Tassa di utilizzazione**

¹La fornitura di acqua è soggetta al pagamento di una tassa, composta come segue:

- a. per il consumo rilevato tramite contatore, da una tassa base calcolata in funzione del diametro del contatore e da una tassa di consumo, secondo le tabelle A e B; non viene applicata nessuna tassa di noleggio del contatore che rimane di proprietà dell'Azienda;
- b. per il consumo temporaneo con prelievo da idranti, da una tassa di consumo e da una tassa forfetaria secondo le tabelle B e C;
- c. per clienti esistenti senza contatore, da una tassa forfetaria (vedi tabella D).

²Le tasse di cui al precedente cpv. sono definite dal Municipio tramite Ordinanza, nel rispetto dei limiti minimi e massimi delle tabelle citate.

³L'utilizzo da parte dei pompieri non è soggetto al prelievo di tasse.

⁴La tassa base annua per l'utilizzo di acqua a scopi agricoli viene prelevata a metà tariffa.

Tabella A: Tassa base annua (IVA non compresa)

Diametro del contatore (mm)	Unità	Minimo	Massimo
15	CHF/anno	150.00	230.00
20	CHF/anno	220.00	340.00
25	CHF/anno	360.00	550.00
32	CHF/anno	600.00	900.00
40	CHF/anno	960.00	1500.00
50	CHF/anno	1800.00	3000.00

Per contatori superiori ai 50mm o di tipo speciale, la tassa base sarà definita percentualmente in base al diametro del contatore.

Tabella B: Tassa di consumo, consumo misurato tramite contatore (IVA non compresa)

Tipo di acqua	Distribuzione	Unità	Minimo	Massimo
Acqua potabile	All'utenza	CHF/ m3	0.60	1.90
Acqua greggia	All'utenza	CHF/ m3	0.50	1.80
Acqua potabile	A rivenditori	CHF/ m3	0.50	1.20

Tabella C: Tassa forfetaria per punto di prelievo (IVA non compresa)

Fornitura	Calcolo	Unità	Minimo	Massimo	
Temporanea con prelievo da idranti	Tassa In base al periodo di utilizzo (noleggio dispositivo di prelievo compreso)	CHF CHF / giorno	200.00 10.00	400.00 50.00	A partire dal settimo giorno, per ogni giorno successivo

Tabella D: Tassa a forfait in assenza di contatore (IVA non compresa)

Calcolo	Tipo acqua	Unità	Minimo	Massimo	Oss.
In base al numero di rubinetti	Acqua potabile	CHF / rubinetto/ anno	220.00 15.00	480.00 30.00	Primo rubinetto Successivi rubinetti
In base al numero di rubinetti	Acqua greggia	CHF / rubinetto/ anno	220.00 14.00	480.00 28.00	Primo rubinetto Successivi rubinetti

Art. 76 Contributo di solidarietà

¹Viene prelevato un contributo di solidarietà per l'accesso all'acqua potabile nel mondo, che ammonta a 1 cts/m³ dell'acqua fatturata all'utenza.

²L'Azienda, con il preventivo accordo del Municipio sulla specifica destinazione, utilizza i fondi raccolti per sostenere progetti riconosciuti tesi a favorire nel mondo l'accesso all'acqua potabile.

Art. 77 Fatturazione e acconti per costi di fornitura

¹I costi di fornitura vengono fatturati all'abbonato ad intervalli regolari fissati dall'Azienda.

²L'Azienda si riserva il diritto di richiedere, tra una lettura e l'altra, acconti calcolati secondo il probabile consumo.

³Le bollette devono essere pagate entro i termini indicati sulle stesse.

⁴Per ogni mutazione d'abbonamento (nuova richiesta, trasloco o disdetta definitiva) vengono addebitati i seguenti importi a titolo di spese di intervento e amministrative (IVA non compresa):

Descrizione	Unità	Minimo	Massimo
Con preavviso scritto di almeno tre giorni lavorativi	CHF	30.00	50.00
Per un intervento richiesto con preavviso inferiore ai tre giorni lavorativi	CHF	100.00	150.00

⁵Per eventuali richieste di copie di bollette o altra documentazione vengono addebitati i seguenti importi a titolo di spese amministrative (IVA non compresa):

Descrizione	Unità	Minimo	Massimo
Richiesta copia di una bolletta	CHF	10.00	50.00

Art. 78 Incasso ed esecuzione

¹L'Azienda indirizza all'abbonato in ritardo con il pagamento un sollecito scritto, intimandogli un nuovo termine di pagamento e addebitandogli le relative spese, scaduto il quale, dopo un'ultima diffida scritta, dà avvio alla procedura d'incasso in via esecutiva.

²L'Azienda ha il diritto di limitare o sospendere la fornitura di acqua in seguito al mancato pagamento degli importi scoperti. È garantita un'erogazione sufficiente alle esigenze minime vitali.

³Nel caso di un abbonato moroso che per ragioni diverse si è reso responsabile di una perdita finanziaria per l'Azienda è possibile condizionare il ripristino della fornitura al pagamento degli importi scoperti arretrati e/o al versamento di una cauzione.

XII CAUZIONI

Art. 79 In generale

¹L'Azienda richiede all'abbonato il versamento di una cauzione.

²Sono tenuti al versamento di una cauzione tutte le persone giuridiche, le ditte individuali ed i liberi professionisti.

³Devono inoltre versare una cauzione:

- a. gli abbonati domiciliati fuori dal Cantone Ticino;
- b. gli abbonati notoriamente insolubili, sulla cui solvibilità sussistono dubbi o che rappresentano un rischio di perdita per l'Azienda;

- c. gli abbonati in ritardo nei pagamenti delle fatture dell'Azienda;
- d. gli abbonati stranieri senza permesso di domicilio in Ticino.

Art. 80 Deroghe

L'Azienda può rinunciare alla richiesta di cauzione quando il rischio di perdita è minimo.

Art. 81 Importo e genere della cauzione

¹La cauzione corrisponde di regola all'importo del presumibile consumo semestrale dell'abbonato.

²La cauzione può essere prestata sotto forma di deposito in contanti o di fideiussione solidale di una banca sottoposta alla Legge federale sulle banche.

Art. 82 Inadempienza

¹L'Azienda può rifiutare o sospendere l'erogazione di acqua agli abbonati che rifiutano di depositare la cauzione richiesta, oppure se la cauzione non viene prestata entro il termine stabilito.

²È garantita un'erogazione sufficiente alle esigenze minime vitali.

Art. 83 Restituzione

¹Le cauzioni sono restituite con la cessazione del contratto di abbonamento, a condizione che non vi siano fatture scoperte.

²L'Azienda, su richiesta dell'abbonato, può restituire la cauzione prima della fine del contratto di abbonamento, se sussistono fondati motivi e unicamente alle persone fisiche.

Art. 84 Acquisizione cauzioni

¹Le cauzioni non rimosse vengono acquisite dall'Azienda dopo dieci anni dalla cessazione del contratto di abbonamento.

²Decorso tale termine, l'Azienda provvede a restituire la cauzione, previa deduzione di eventuali scoperti, qualora vengano presentati documenti validi e ufficiali atti a comprovare l'avvenuto deposito e la legittimazione a richiedere la restituzione (es. certificati ereditari).

³Al momento della restituzione delle cauzioni versate in contanti, l'Azienda corrisponde un interesse pari a quello praticato dagli istituti finanziari per depositi sui conti di risparmio.

XIII MULTE, CONTESTAZIONI E PROCEDURE

Art. 85 Contravvenzioni

¹Le infrazioni al presente Regolamento e alle disposizioni di applicazione sono punite con la multa, emanata dal Consiglio direttivo su segnalazione della Direzione, fino ad un importo di CHF. 10'000.00, secondo gli art. 145 e seguenti della Legge organica comunale (LOC). È applicabile la legge sulla procedura amministrativa (LPAMM).

²Contro le decisioni del Consiglio direttivo è dato ricorso al Consiglio di Stato entro trenta giorni dalla notifica.

³L'Azienda nei casi di infrazione accertata, può prelevare le spese amministrative e di intervento causate dal contravventore. In caso di contestazione delle fatture dell'Azienda per prestazioni speciali sono competenti i tribunali civili ordinari.

Art. 86 Contestazioni e procedure

¹Contro le decisioni della Direzione dell'Azienda è data facoltà di reclamo per iscritto al Consiglio direttivo entro 15 giorni dalla notifica.

²Avverso le decisioni del Consiglio direttivo, nell'ambito di contestazioni fra utenti (clienti) ed Azienda, è data facoltà di ricorso al Consiglio Stato nei modi e nei termini previsti dalla Legge sulla procedura amministrativa (LPAmM).

³Contro le altre decisioni del Consiglio direttivo di carattere amministrativo è data parimenti facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro 30 giorni dalla notifica.

⁴Resta riservato il giudizio della SSIGA per le contestazioni di ordine tecnico, e del Laboratorio cantonale per le contestazioni di sua competenza.

XIV DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 87 Abrogazione

Il presente Regolamento sostituisce il precedente Regolamento comunale per la fornitura di acqua potabile, adottato dal Consiglio comunale in data 29 gennaio 2018. Lo stesso è di conseguenza abrogato, come pure ogni altra disposizione incompatibile o contraria.

Art. 88 Norma transitoria

Entro il 31 dicembre 2022, gli abbonati dei quartieri di Moleno, Pianezzo, Preonzo, S. Antonio sono tenuti a modificare le proprie installazioni interne per permettere la posa di un contatore per misurare il consumo di acqua, nonché a conformarsi ai requisiti tecnici previsti al Capitolo 6. I relativi costi sono a carico del titolare dell'allacciamento.

Art. 89 Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il 1. gennaio 2022, riservata la ratifica della competente autorità cantonale.

Approvato dal Consiglio comunale in data 16 maggio 2022

In pubblicazione all'albo comunale dal 18 maggio 2022 al 18 luglio 2022

Approvato dal Dipartimento delle istituzioni, Sezione Enti locali, il 9 gennaio 2023